

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 211 del 15 novembre 2011

Attività di vigilanza e accertamento delle violazioni in materia forestale. Approvazione della procedura amministrativa per la disciplina delle funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste di competenza regionale e aggiornamento del modello del tesserino di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.). Lr 6 agosto 1987, n. 42 art. 4.

[Foreste ed economia montana]

Il Presidente

Visto l'art. 4 comma 1 della Lr 6 agosto 1987, n. 42, come modificato dall'art. 2 della Lr 27 febbraio 1990, n. 15, che prevede che le funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni in materia di foreste di competenza regionale ai sensi dell'articolo 69 del Dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana nonché, per il territorio di propria competenza, dall'Azienda regionale delle foreste.

Visto l'art. 4 comma 2 della Lr 6 agosto 1987, n. 42, come modificato dall'art. 2 della Lr 27 febbraio 1990, n. 15, il quale stabilisce che i dipendenti del Dipartimento Foreste ed economia montana e dei Servizi forestali regionali, con qualifica pari o superiore a istruttore direttivo (ora qualifica D1 o superiore) sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma del Codice di Procedura Penale nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla medesima Lr 15/90.

Considerato che lo stesso articolo 4 della Lr 6 agosto 1987, n. 42, come modificato dall'art. 2 della Lr 27 febbraio 1990, n. 15, prevede al comma 3 che il Presidente della Regione rilasci il tesserino di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (tesserino U.P.G.) al personale individuato.

Considerato che attualmente sono in servizio 73 dipendenti regionali nominati Ufficiali di Polizia Giudiziaria nei limiti del Servizio a cui sono destinati, con i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale: n. 917/90, n. 2148/90, n. 2442/92, n. 2382/94, n. 1490/96, n. 157/98, n. 182/00, n. 137/02, n. 48/05 e n. 215/07.

Considerato che l'attività di vigilanza forestale riguarda l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, in particolare, dalle seguenti normative regionali: Lr 53/74 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora", Lr 52/78 "Legge forestale regionale" con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF), Lr 23/96 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", Lr 30/88 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi", Lr 14/92 "Disciplina della viabilità silvo pastorale", Lr 6/92 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi".

Vista la Dgr del 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsioni di aree di coordinamento operativo. Artt. 13, 14, 17 e 18 della Lr 10 gennaio 1997, n. 1", con la quale le competenze gestite dalla Direzione Foreste ed economia montana sono confluite nelle neocostituite Direzione economia e sviluppo montano (Segreteria regionale per la cultura) e Unità di progetto Foreste e Parchi e Servizi Forestali regionali (Segreteria regionale per la Programmazione e il Bilancio), nonché per quanto riguarda il Servizio Antincendi Boschivi, nell'Unità di progetto Protezione Civile (Segreteria regionale per l'Ambiente).

Vista la Dgr del 28 settembre 2010, n. 2299, "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Artt. 13, 14 e 17 della Lr 10 gennaio 1997 n. 1" con la quale sono state tra l'altro poste in capo alla Direzione Economia e sviluppo montano le competenze in materia di vigilanza forestale.

Preso atto della riorganizzazione della struttura amministrativa regionale e della necessità di ridefinizione della procedura amministrativa per l'individuazione del personale incaricato allo svolgimento delle funzioni di vigilanza forestale e l'adeguamento della durata e dei contenuti del tesserino.

Considerata la necessità di ridefinire il modello di tesserino U.P.G. al fine di garantire una maggiore visibilità degli operatori durante l'esercizio delle loro funzioni e prevedere, al fine di snellire la procedura amministrativa di rinnovo, una validità quinquennale del tesserino U.P.G. rispetto a quella triennale attuale.

Visto il Decreto del Presidente n. 1469 del 15/10/87 "Approvazione tessera di riconoscimento per il personale del Dipartimento Regionale per le Foreste ed Economia Montana che esplica funzioni di Polizia Giudiziaria. (Lr 06/08/1987, n. 42 art. 4).

Vista la Lr 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

Decreta

1. Le funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni in materia forestale, di tutela del territorio soggetto a vincolo idrogeologico nonché in materia di incendi boschivi di competenza regionale sono svolte dalle seguenti strutture: U.P. Foreste e Parchi e Servizi Forestali regionali; Direzione economia e sviluppo montano; U.P. Protezione Civile.
2. I dirigenti delle strutture amministrative di cui al punto 1 provvedono a individuare, nell'ambito della propria struttura, il personale di categoria D incaricato allo svolgimento delle funzioni di vigilanza forestale.
3. La nomina di U.P.G. avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale predisposto dalla competente Direzione economia e sviluppo montano.
4. Agli U.P.G. viene consegnato un tesserino che dovrà essere esibito nel corso delle attività di vigilanza forestale. Il tesserino dovrà contenere le seguenti informazioni: generalità dell'U.P.G., foto dell'intestatario, data di emissione, estremi del provvedimento di nomina, numero del tesserino, firma del Presidente della Giunta regionale, firma dell'U.P.G..
5. Il tesserino U.P.G. ha la validità di 5 anni.
6. E' approvato il modello del tesserino come riportato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.
7. Si revoca il Decreto del Presidente n. 1469 del 15/10/87 "Approvazione tessera di riconoscimento per il personale del Dipartimento Regionale per le Foreste ed Economia Montana che esplica funzioni di Polizia Giudiziaria. (Lr 06/08/1987, n. 42 art. 4).
8. La Direzione regionale economia e sviluppo montano è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Luca Zaia